

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU..... 1

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici..... 2

III *Informazioni*

Commissione

Bando di gara del «Direktoratet for Markedsordningerne» per la vendita di circa 20 371 tonnellate di semi di colza e di ravizzone provenienti dalla campagna 1981/1982..... 9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

8 febbraio 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	41,7061	Dollaro USA	1,04200
Franco belga e lussemburghese fin.	46,5722	Franco svizzero	1,96813
Marco tedesco	2,44766	Peseta spagnola	103,679
Fiorino olandese	2,68607	Corona svedese	5,97170
Sterlina inglese	0,559764	Corona norvegese	6,18948
Corona danese	8,02236	Dollaro canadese	1,25853
Franco francese	6,22283	Scudo portoghese	71,4812
Lira italiana	1309,01	Scellino austriaco	17,1722
Sterlina irlandese	0,696059	Marco finlandese	4,67546
Dracma greca	62,9472	Yen giapponese	243,724
		Dollaro australiano	0,953951
		Dollaro neozelandese	1,30413

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. L 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici**

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 gennaio 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 11 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/661/CEE ⁽²⁾, prevede che la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenti al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite;

considerando che, sulla base degli studi condotti, le lacche o i sali di bario, stronzio e zirconio di un numero limitato di coloranti possono essere autorizzati;

considerando che, sulla base delle informazioni ricevute, due complessi dello zirconio possono essere autorizzati, a determinate condizioni, come antisudoriferi;

considerando che, ai fini della salvaguardia della sanità pubblica, è opportuno adottare disposizioni concernenti il nitrato d'argento;

considerando che, sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, può essere stabilito l'elenco delle sostanze autorizzate come agenti di protezione solare;

considerando che l'indicazione della data di scadenza per i prodotti cosmetici la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE, non è giustificata per i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati anche dopo tale data, e che per questi ultimi è quindi più appropriata l'indicazione della data corrispondente alla durata minima;

considerando che non sono soltanto le dimensioni di un imballaggio ad impedire l'indicazione del numero del lotto di fabbricazione o del riferimento che consente di identificare la fabbricazione, ma anche la natura e la forma del medesimo, nonché il materiale con cui è stato fabbricato, e che è pertanto opportuno tener conto di tali casi e dell'evoluzione della tecnologia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio 76/768/CEE, del 27 luglio 1976, è modificata conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 2

Nell'allegato II, la descrizione della sostanza n. 46 è sostituita dalla descrizione seguente:

«46. Bario (sali di), salvo il solfato di bario, le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati con il riferimento ^(*) nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)».

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35.

Articolo 3

1. Nell'allegato III, parte prima, è aggiunto:

N. d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
—	Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrato $Al_xZr(OH)_yCl_z$ e suo complesso con la glicina	Antisudoriferi	20 % idrossi- cloruro di allu- minio e di zir- conio anidro 5,4 % zirconio	1. Il rapporto tra i numeri degli atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10. 2. Il rapporto tra i numeri degli atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1. 3. Vietato nei generatori aerosol (spray)	

2. L'allegato III, parte seconda, è modificato come segue:

— sono soppressi i numeri del color index:

15 630: 1 (Ba)

15 630: 3 (Sr)

15 865: 3 (Sr)

45 170: 1 (Ba)

— è aggiunto il riferimento (*) davanti ai numeri del color index:

12 085 10 316 42 051

15 585 12 075

15 630 15 510

15 850 15 985

15 865 19 140

16 255

45 170

45 370

45 380

45 410

45 430

— è aggiunto in calce la seguente nota:

(*) Sono altresì autorizzati le lacche o i sali di bario, stronzio e zirconio di tali coloranti, insolubili nell'acido cloridrico 0,1 N a 37 °C, secondo un metodo da determinarsi come previsto nell'articolo 8.

Articolo 4

1. Nell'allegato IV, parte prima, è aggiunto:

N. d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
—	Nitrato d'argento		4 %		Per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e delle sopracciglia: contiene nitrato d'argento. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

2. L'allegato IV, parte seconda, è modificato come segue:

- sono soppressi i numeri del color index:
 - 15 500: 1 (Ba)
 - 15 585: 1 (Ba)
- è aggiunto il riferimento ^(*) davanti al numero del color index: 27 290
- è aggiunto in calce la seguente nota:
 - ^(*) Sono altresì autorizzati le lacche o i sali di bario, stronzio e zirconio di tali coloranti, insolubili nell'acido cloridrico 0,1 N a 37 °C, secondo un metodo da determinarsi come previsto nell'articolo 8.

Articolo 5

Nell'allegato V, il testo relativo alle sostanze n. 5 e 6 è sostituito rispettivamente dai testi seguenti:

- «5. Stronzio e suoi sali, esclusi i sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento ^(*) nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda).
- 6. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi espressamente riportati nell'allegato III (parte prima) e i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento ^(*) nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda)».

Articolo 6

È aggiunto un allegato VII, di cui in allegato alla presente direttiva, in cui si elencano le sostanze autorizzate come agenti di protezione solare nella fabbricazione dei prodotti cosmetici alle condizioni definite nell'allegato stesso e nel suo preambolo.

Articolo 7

All'articolo 4 sono aggiunte le seguenti rubriche:

- g) agenti di protezione solare diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VII;
- h) gli agenti di protezione solare di cui all'elenco della parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate.

Articolo 8

All'articolo 5 è aggiunto il testo seguente:

«5. Sino al 31 dicembre 1986 gli Stati membri autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici contenenti gli agenti di protezione solare di cui all'elenco della parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate in quest'ultimo.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 tali agenti di protezione solare saranno

- o definitivamente autorizzati (parte prima dell'allegato VII),

- o definitivamente vietati (allegato II),
 - o mantenuti per un determinato periodo nell'allegato VII, parte seconda,
 - o soppressi da tutti gli allegati,
- secondo la procedura di cui all'articolo 10».

Articolo 9

1. La lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 6 è sostituita dal testo seguente:

- «c) La data della durata minima. La data della durata minima di un prodotto cosmetico è la data fino alla quale tale prodotto, se opportunamente conservato e impiegato, mantiene le proprie caratteristiche specifiche e, in particolare, rimane conforme all'articolo 2. Essa è indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro . . .", seguita
- o dalla data stessa,
 - o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura.

Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata.

La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata superiore a 24 mesi l'indicazione della data di scadenza non è obbligatoria».

2. Il testo della lettera e) del paragrafo 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

- «e) Il numero del lotto di fabbricazione o un riferimento che consenta di identificare la fabbricazione. Tuttavia, in caso di impossibilità pratica, l'identificazione deve essere resa possibile da un'indicazione figurante sull'imballaggio esterno o da altri mezzi più appropriati e indelebili, anche se invisibili».

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1987, né i fabbricanti, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano a disposizione di terzi prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché entro il 31 dicembre 1988 i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere commercializzati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

ALLEGATO VII

Elenco degli agenti di protezione solare di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

Gli agenti di protezione solare sono sostanze che, in applicazione topica, hanno il compito specifico di filtrare talune radiazioni UV al fine di proteggere la pelle da determinati effetti nocivi del sole.

Anche altre sostanze impiegate nella formulazione dei prodotti cosmetici possono assorbire talune radiazioni UV. Esse non figurano nell'elenco, non essendo questa la loro funzione essenziale.

PARTE PRIMA

Elenco degli agenti di protezione solare di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

N. d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido p-amminobenzoico	5 %		
2	Metosolfato di 3-(4-trimetilammonio)benziliden) canfora	6 %		
3	Salicilato di omentile (salicilato di 3,3,5-trimetilcicloesile)	10 %		
4	Salicilato di fenile	4 %		
5	2-idrossi-4-metossibenzofenone	10 %		
6	2-ammino-6-idrossipurina (guanina)	2 %		

PARTE SECONDA

Elenco degli agenti di protezione solare di cui è provvisoriamente autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

N. d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	p-amminobenzoato di etile N-propossilato	5 %		
2	p-amminobenzoato di etile etossilato	10 %		
3	p-dimetilamminobenzoato di amile	5 %		
4	p-amminobenzoato di glicerile	5 %	Esente da benzocaina	
5	p-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile	8 %		
6	Salicilato di 2-etilesile	5 %		
7	Salicilato di benzile	7 %		
8	Antranilato di 3,3,5-trimetilcicloesil-N-acetile (antranilato di omentil-N-acetile)	2 %		

N. d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
9	Cinnamato di potassio	2 %		
10	Sali dell'acido p-metossicinnamico (potassio e dietanolammina)	8 % (espresso in acido)		
11	p-metossicinnamato di propile	3 %		
12	Sali dell'acido salicilico (potassio e trietanolammina)	5 %	Il pH del prodotto finito non deve consentire la liberazione dell'acido	Non usare per i bambini al di sotto di 3 anni
13	p-metossicinnamato di isoamile	10 %		
14	p-metossicinnamato di 2-etilesile	10 %		
15	p-metossicinnamato di 2-etossietile	5 %		
16	Trioleato di digalloile	4 %		
17	2,2',4,4'-tetraidrossibenzofenone	10 %		
18	2-idrossi-4-metossi-4'-metilbenzofenone	4 %		
19	Acido 2-idrossi-4-metossi benzofenon-5-solfonico e suo sale sodico	5 % (espresso come acido)		
20	2-etilesil-4'-fenil-benzofenon-2-carbossilato	10 %		
21	Acido 2-fenil-benzimidazol-5-solfonico e suoi sali potassici e di trietanolammina	8 % (espresso come acido)		
22	Acido β -imidazol-4(5)-acrilico e suo estere etilico	5 % (espresso come acido)		
23	2-fenil-5-metil benzossazolo	4 %		
24	3,4-dimetossifenilgliossilato di sodio	5 %		
25	Dianisoilmetano	6 %		

N. d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
26	5-(3,3-dimetil-2-norborniliden) 3-penten-2-one	3 %		
27	3-(3'-solfo-4'-metilbenziliden) canfora	6 %		
28	3-(4'-solfobenziliden) canfora	6 %		
29	3-(4'-metilbenziliden)-d, 1-canfora	6 %		
30	3-benzilidene-d, 1-canfora	6 %		
31	Acido metossi-benziliden-cia- nacetico e suo estere n-esilico	5 %		
32	4-isopropil-dibenzoil-metano	5 %		
33	Salicilato di p-isopropilbenzile	4 %		
34	p-metossicinnamato di cicloesile	1 %		
35	2-(p-toluil)-benzossasolo	10 %		
36	Terz-butil-4-metossi- 4-di-benzoilmetano	5 %		

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara del «Direktoratet for Markedsordningerne» per la vendita di circa 20 371 tonnellate di semi di colza e di ravizzone provenienti dalla campagna 1981/1982

In applicazione del regolamento (CEE) n. 283/82 della Commissione, del 5 febbraio 1982, che fissa le condizioni di una gara per la vendita di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento danese (¹), il «Direktoratet for Markedsordningerne», Frederiksborggade 18, DK-1360 København K (tel. 01-154130), qui di seguito menzionato «EF-direktoratet», nella sua qualità di organismo d'intervento della Danimarca offre le partite seguenti provenienti dagli interventi della campagna 1981/1982: circa 20 371 tonnellate di semi di colza e di ravizzone.

Partite e magazzini	Tonnellate
1. Dansk Sojakagefabrik Aps, Islands Brygge 24, 2300 København S	1 624 (¹)
2. Elias B. Muus A/S, Havnegade 16, 5000 Odense C	1 236 (¹)
3. Danske Landboforeningers Frøforsyning, Nordre Havn, 5900 Rudkøbing	450 (¹)
4. Fyens Andels Foderstofforretning Amba, Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg	1 648 (¹)
5. Sjølund Mølle A/S, 6621 Gesten	754 (¹)
6. Vonsild Mølle A/S, Taarbækgaard 6091 Bjert	1 719 (¹)
7. Kolding Omegns Foderstof- og Gødningforening Amba, Egholt afd. 6064 Jordrup	748 (¹)
8. Sønderjyllands Korn, Dalgaardsvvej 14, Hejsager, 6100 Haderslev	213 (¹)

Partite e magazzini	Tonnellate
9. Brdr. Ewers A/S, Havnen 6300 Gråsten	266 (¹)
10. Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Jegstrupvej 7, 8361 Hasselager	7 513 (¹)
11. Fru E. Krog Fuglsøhus, 8970 Havndal	396 (¹)
12. Bjerringbro Korn, Aarup Teglværk, 8834 Hammershøj	1 662 (¹)
13. Axel Toft Durup A/S, Selde Lager, 7870 Roslev	803 (¹)
14. Hornsyld Købmandsgaard A/S, 8783 Hornsyld	1 082 (¹)
15. Fru E. Krog, Fuglsøhus 8970 Havndal	257

Non è previsto il frazionamento delle partite.

(¹) Semi di qualità «00».

Offerte

Le offerte, in busta chiusa recante d'indicazione «Licitation over raps- og rybsfrø» devono essere indirizzate all'«EF-direktoratet» e riferite ad una o più partite.

Le offerte sono valide per semi di colza e di ravizzone di qualità tipo (2 % di impurità e, sul seme come tale, 9 % di umidità e 40 % di olio), nonché 5 % al massimo di acido erucico.

(¹) GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 7.

La merce deve essere ritirata al più tardi il decimo giorno successivo all'accettazione delle offerte.

Le offerte devono pervenire non oltre le ore 14, ora locale, del 24 febbraio 1982 all'«EF-direktoratet». Tutte le offerte devono essere obbligatoriamente firmate e, ove esse siano trasmesse da intermediari o agenti, deve essere comunicato il nome dell'acquirente.

Le offerte ricevute dopo la scadenza del termine previsto o che non soddisfino alle condizioni di vendita, non possono essere prese in considerazione.

Viene richiamata l'attenzione degli offerenti:

1. sulla possibilità loro offerta di fruire dell'integrazione comunitaria o della restituzione all'esportazione per i semi in questione. In particolare, essi possono chiedere, all'atto della comunicazione dell'offerta, il beneficio della fissazione anticipata dell'integrazione ovvero della restituzione, definite dalla regolamentazione in vigore; nel caso in cui gli interessati non siano dichiarati aggiudicatari, queste prefissazioni sono annullate;
2. sul fatto che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 (**).

L'accettazione di un'offerta da parte dell'«EF-direktoratet» avviene per telegramma o per telex. Si considerano rifiutate le offerte che non siano accettate dall'«EF-direktoratet» una settimana dopo la data limite per la presentazione delle offerte.

Cauzione

Affinché le offerte siano valide, esse devono essere accompagnate da una cauzione di 39,60 Dkr per 100 kg di semi. La cauzione è costituita in denaro o sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri fissati dalla Danimarca.

La cauzione è svincolata se:

- a) gli offerenti non ritirano l'offerta prima della dichiarazione di aggiudicazione e non sono stati dichiarati aggiudicatari;
- b) salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario ha pagato all'«EF-direktoratet» l'ammontare corrispondente alla sua offerta, ha preso in consegna i semi aggiudicati ed ha fornito la prova che detti semi sono stati sottoposti al controllo presso l'oleificio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio (*), modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 851/78 (*), e sono stati esportati.

Aggiudicazione

Tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato un prezzo minimo di vendita secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE; fatta salva l'osservanza del suddetto prezzo minimo è aggiudicatario colui che offre il prezzo più alto in corone danesi. Qualora vari concorrenti all'asta offrano lo stesso prezzo, l'attribuzione dell'aggiudicazione ha luogo per tiraggio a sorte.

Consegna dei semi

Nell'offerta, gli offerenti devono dichiararsi d'accordo sulle seguenti condizioni di vendita:

1. Pagamento in contanti:

- dopo la pesatura, il 100 % del valore del peso dei semi come tali, in base alla fattura provvisoria di vendita;
- dopo l'analisi e l'aggiustamento del peso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2307/81 il saldo — come da fattura definitiva — a favore dell'acquirente o del venditore.

2. Maggiorazioni e detrazioni:

Sono determinate in conformità del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/81 della Commissione (**).

3. Consegna:

La merce deve essere presa in consegna nel deposito al più tardi il decimo giorno successivo all'aggiudicazione.

4. Pesatura:

Pesatura a vuoto e sotto carico.

5. Campionamento:

Il prelievo dei campioni è effettuato secondo i metodi di cui al regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1223/81 della Commissione (**).

(*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(**) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(*) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.

(*) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 4.

(**) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1/67.

(*) GU n. L 193 del 16. 7. 1981, pag. 21.

(**) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.

(*) GU n. L 124 dell'8. 5. 1981, pag. 10.

6. Analisi:

Il tenore dei semi in impurità, in umidità ed in olio è determinato in conformità del metodo di cui al regolamento n. 282/67/CEE, nonché di quello di cui al regolamento (CEE) n. 1470/68.

Una fattura definitiva viene compilata in base alla media ponderata.

7. Spese d'uscita:

Le spese di pesatura, campionatura ed analisi sono a carico dell'organismo d'intervento. Le altre spese d'uscita sono a carico dell'acquirente.

8. Contenzioso:

In caso di controversia, è esclusivamente competente il tribunale di Copenaghen.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

annuncia la pubblicazione del

REPERTORIO DEGLI ATTI DI DIRITTO COMUNITARIO

2ª edizione

La seconda edizione del «Repertorio degli atti di diritto comunitario» riprende i riferimenti degli atti sulla base del diritto comunitario in vigore alla data del 1° gennaio 1981: diritto cogente derivato dai trattati che istituiscono le tre Comunità europee, diritto complementare, accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.

I riferimenti sono classificati per materia. Al fine di facilitare la ricerca, la parte analitica (repertorio analitico) è corredata da due indici, uno per parole-chiave, in ordine alfabetico, l'altro secondo la numerazione del documento in ordine cronologico. I riferimenti agli atti riguardano, inoltre, varie materie che figurano nelle singole rubriche in questione. Per ogni atto, le modifiche intervenute prima del 1° aprile 1981 sono indicate nel rispettivo riferimento, con rinvio all'atto di modifica e alla pubblicazione. I riferimenti di pubblicazione rinviano, in genere, alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il repertorio è composto di due volumi. Il primo contiene il repertorio analitico, l'indice alfabetico e alcune informazioni per il lettore. Il secondo volume contiene l'indice cronologico.

Il repertorio è aggiornato e ripubblicato annualmente. La presente edizione è pubblicata in tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee, ad eccezione di quella greca. (Tomi I e II).

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo (IVA esclusa):

ECU 61,38

FB 2 500

Lit 79 300

Ritagliare e spedire

Si prega di scrivere in stampatello o a macchina

**Offerta speciale agli abbonati della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
valevole fino al 15 marzo 1982**

Vi prego di spedirmi esemplare(i) in lingua

del **Repertorio degli atti di diritto comunitario, 2ª edizione**

al prezzo di sottoscrizione di

1 875 FB

Nome:

Indirizzo:

Telefono:

Data: (firma)

